

Legge regionale 2 febbraio 2026, n. 4

Disposizioni concernenti l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale in ambito regionale.

(BURC n. 22 del 2 febbraio 2026)

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge, nel rispetto delle competenze e della normativa unionale e statale di settore, reca disposizioni concernenti l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale (IA) presso la pubblica amministrazione regionale, anche con riguardo ai rischi associati all'utilizzo di tale tecnologia, nonché in materia di politiche regionali sull'impiego dell'IA, in modo affidabile e conforme alle libertà e ai diritti fondamentali della persona.
2. La Regione Calabria promuove l'adozione responsabile di sistemi di IA presso la pubblica amministrazione regionale anche per migliorare l'efficienza dei propri processi amministrativi e la qualità dei servizi offerti ai cittadini.
3. Tutti i sistemi basati sull'IA utilizzati dall'amministrazione regionale devono rispettare le normative vigenti in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica e devono essere soggetti a revisione umana nel rispetto dei principi di trasparenza, responsabilità ed equità.
4. La Regione Calabria riconosce le opportunità, anche in termini di sviluppo economico, derivanti dall'impiego di sistemi di IA affidabile e persegue la programmazione coordinata di sviluppo e di utilizzo di sistemi di IA in ambito regionale, nel rispetto delle norme etiche e di quelle vigenti in materia di protezione dei dati, dei diritti digitali e della sicurezza informatica.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per sistema di IA il sistema definito dall'articolo 3, punto 1), del Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale.
2. Per sistema di IA affidabile, d'ora in poi sistema di IA, si intende quanto definito dal Regolamento (UE) 2024/1689; in particolare un sistema di IA è affidabile se soggetto a supervisione umana, intesa come capacità d'intervento dell'uomo in tutte le fasi del funzionamento dello stesso.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rinvia alle definizioni di cui al Regolamento (UE) 2024/1689.

Art. 3

(Promozione di sistemi di IA affidabile)

1. La Regione promuove lo sviluppo e l'adozione di sistemi di IA affidabile basati sulla prevenzione dei rischi connessi al loro utilizzo e, in particolare, promuove:
 - a) l'impiego di tecnologie digitali basate su sistemi di IA per migliorare l'efficienza e l'efficacia dei processi amministrativi della Regione Calabria e per migliorare la fruizione dei servizi erogati in favore dei cittadini nel rispetto del principio di buon andamento dell'amministrazione regionale;

- b) attività e iniziative di organizzazioni pubbliche e private che contribuiscono a diffondere l'utilizzo di sistemi di IA e la consapevolezza sulle opportunità e i rischi a essi associati;
- c) programmi e corsi di formazione in materia di uso dei dati conforme alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica, al fine di garantire una corretta comprensione e gestione della tecnologia di IA;
- d) campagne di sensibilizzazione su rischi e opportunità legate all'utilizzo dell'IA nella pubblica amministrazione regionale;
- e) lo sviluppo del mercato regionale relativo alla produzione e utilizzo di tecnologie basate su IA.

2. All'attuazione delle finalità di cui al comma 1 provvede la Giunta regionale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Art. 4

(Programma sperimentale sulla sanità digitale e IA in Calabria)

1. La Regione Calabria, in considerazione delle criticità strutturali del sistema sanitario regionale, promuove l'avvio di un programma sperimentale finalizzato all'applicazione dell'IA in ambito sanitario. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentito l'Ufficio regionale per l'IA di cui all'articolo 6 e il dipartimento regionale competente in materia di tutela della salute, individua prioritariamente i progetti pilota nei seguenti ambiti:
 - a) ottimizzazione dei tempi di attesa: sistemi per la gestione intelligente delle agende e il bilanciamento dei flussi di domanda e offerta delle prestazioni;
 - b) diagnostica avanzata e screening: supporto decisionale assistito per la refertazione radiologica e l'analisi dei dati clinici;
 - c) monitoraggio domiciliare intelligente: telemedicina basata su IA per la gestione delle cronicità e la deospedalizzazione protetta.
2. L'Ufficio regionale per l'IA, d'intesa con le aziende sanitarie e ospedaliere, promuove percorsi di formazione per i dirigenti e il personale sanitario coinvolto nelle sperimentazioni, al fine di garantire l'effettiva supervisione umana e l'uso etico dei dati.
3. Le attività di sperimentazione di cui al presente articolo sono svolte prioritariamente in collaborazione con le Università calabresi e con i soggetti iscritti nel Registro regionale di cui all'articolo 5, garantendo la piena trasparenza dei processi.
4. Gli esiti delle sperimentazioni sono riportati in una sezione specifica della relazione annuale di cui all'articolo 7, comma 2, al fine di valutarne l'estensione a regime nell'intero sistema sanitario regionale.

Art. 5

(Registro regionale IA)

1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale, adotta il regolamento per censire, su base volontaria, i soggetti la cui attività principale è costituita dallo sviluppo di sistemi di IA, per definire l'istituzione del Registro regionale IA nonché le modalità di iscrizione, aggiornamento e gestione dello stesso.
2. Al fine di promuovere lo sviluppo dei sistemi di IA in ambito regionale, la Regione può prevedere il riconoscimento di premialità nei bandi di finanziamento regionale ai soggetti censiti nel Registro di cui al comma 1.

Art. 6

(Ufficio regionale per l'IA)

1. È istituito, senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale, presso il dipartimento regionale competente in materia di transizione digitale, l'Ufficio regionale per l'IA quale centro delle competenze in materia di IA in tutta la Calabria. Svolge un ruolo chiave nell'attuazione della presente legge, promuovendo lo sviluppo e l'utilizzo di un sistema di IA affidabile e si relaziona con l'Ufficio europeo per l'IA e con analoghi organismi e osservatori istituiti a livello regionale e statale.
2. Fanno parte dell'Ufficio regionale per l'IA due esperti nominati dalla Giunta regionale e un esperto nominato dal Consiglio regionale.
3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta il regolamento per il funzionamento dell'Ufficio regionale per l'IA.
4. La partecipazione ai lavori è a titolo gratuito e non dà diritto alla corresponsione di alcun compenso, indennità, emolumento comunque denominato, né rimborso spese di qualsiasi genere.

Art. 7

(Attività dell'Ufficio regionale per l'IA)

1. L'Ufficio regionale per l'IA, attraverso il coinvolgimento, tramite appositi accordi, dell'Agenzia per l'Italia Digitale, elabora proposte e indirizzi per:
 - a) indagare, analizzare, comprendere, monitorare e valutare le implicazioni etiche, normative, infrastrutturali, economiche e la sostenibilità di applicazioni, sistemi, strumenti e soluzioni di IA nella pubblica amministrazione regionale;
 - b) sperimentare l'utilizzo di applicazioni, sistemi, strumenti e soluzioni di IA in ambito regionale, all'interno di processi e sistemi dell'Ente, coinvolgendo, allo scopo, anche la Rete di responsabili della transizione al digitale delle agenzie e delle in house regionali;
 - c) contribuire alla definizione degli obiettivi e delle strategie di medio e lungo periodo della Regione nella promozione dell'utilizzo di sistemi di IA;
 - d) proporre soluzioni per l'adozione di sistemi di IA affidabile da parte degli operatori economici;
 - e) raccogliere e divulgare studi e ricerche riguardanti politiche e buone pratiche realizzate a livello regionale, nazionale e internazionale sul riconoscimento dei benefici economico-sociali derivanti dall'uso di IA affidabile;
 - f) promuovere l'inserimento, nel programma formativo delle strutture amministrative della Giunta e del Consiglio regionale, di attività formative finalizzate alla corretta comprensione e gestione dell'IA;
 - g) diffondere l'informazione e la conoscenza delle caratteristiche della tecnologia di IA per un suo utilizzo, sicuro, equo e responsabile;
 - h) recepire proposte per l'utilizzo dell'IA da parte di portatori di pubblico interesse al fine di consolidare una innovazione partecipata nel campo dell'IA nell'interesse della collettività;
 - i) individuare le particolarità e le esigenze nell'ambito di settori strategici locali al fine di promuovere attività di ricerca e sviluppo (R&D), industrializzazione e formazione di nuovi prodotti o servizi di IA;

- j) promuovere e diffondere l'impiego di IA nella pubblica amministrazione regionale e negli enti locali calabresi favorendo la collaborazione tra gli stessi, i soggetti iscritti nel Registro regionale di cui all'articolo 5, soggetti terzi con sede nel territorio nazionale o internazionale, ai fini anche della sperimentazione di nuovi prodotti o servizi per sostenere nuove tipologie di IA in ambito istituzionale;
 - k) promuovere l'approccio etico all'IA incoraggiando, nella Regione Calabria, la collaborazione tra settore pubblico, privato e accademico per sviluppare soluzioni tecnologiche che rispettano standard e processi di digitalizzazione condivisi nei territori anche nell'ottica di abbattimento del digital divide;
 - l) promuovere la produzione di leggi regionali attraverso l'impiego di sistemi di IA;
 - m) promuovere attività volte alla creazione di infrastrutture dati regionali per favorire la semplificazione e personalizzazione dell'offerta dei servizi pubblici e l'innovazione dell'amministrazione regionale.
2. L'Ufficio regionale per l'IA elabora una relazione annuale da trasmettere alla Giunta regionale e al Consiglio regionale contenente dati e materiale utile all'analisi dello stato di avanzamento della promozione e dell'introduzione di sistemi di IA in Calabria.

Art. 8

(Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti nel favorire l'implementazione di sistemi di IA affidabile e il contrasto dei sistemi di IA ad alto rischio. A questo scopo, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di approvazione della presente legge, la Giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione che descrive e documenta:
 - a) gli interventi realizzati, specificandone gli ambiti, gli obiettivi, i soggetti coinvolti e le loro caratteristiche;
 - b) in che misura la Regione ha eventualmente finanziato gli interventi realizzati e in che modo tali risorse risultano distribuite sul territorio regionale e fra i soggetti coinvolti;
 - c) quali punti di forza e di debolezza si sono riscontrati nel corso dell'attuazione degli interventi.
2. Successivamente, con cadenza biennale al 31 marzo, la Giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione che, oltre alle informazioni di cui al comma 1, contiene una sezione che documenta e descrive i risultati conseguiti.
3. Gli esiti delle attività dell'Ufficio regionale per l'IA sono parte integrante della relazione al Consiglio.
4. Il Presidente del Consiglio regionale può audire in qualsiasi momento i membri dell'Ufficio regionale per l'IA per operare il monitoraggio continuo e circolare dei target intermedi raggiunti e può proporre l'inserimento di meccanismi di calibrazione per sperimentare processi innovativi ibridi con verifica e valutazione congiunta da parte di tutti i soggetti interessati nonché la previsione di ulteriori attività finalizzate al raggiungimento dello scopo della presente legge.
5. La Giunta regionale rende accessibili, sul proprio sito istituzionale in formato aperto, i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge.
6. Il Consiglio regionale rende pubblici, sul proprio sito istituzionale in formato aperto, i documenti che concludono l'esame svolto, unitamente alla relazione che ne è stata oggetto e formula indirizzi vincolanti rispetto alla implementazione delle misure e del livello di integrazione degli interventi.

Art. 9

(Norma di rinvio)

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni di leggi unionali e statali in materia di protezione di dati e di IA.

Art. 10

(Clausola di invarianza degli oneri finanziari)

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.